



CONFINDUSTRIA  
ASSOIMMOBILIARE

Risposta consultazione pubblica del 23 dicembre 2019 concernente lo Schema di decreto Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, in materia di Registro della titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private, dei trust e degli istituti e soggetti giuridici affini (art. 21, comma 5, d.lgs. n. 231/07)

Roma, 28 febbraio 2020

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Direzione V del Dipartimento del Tesoro  
Via XX Settembre, 97  
00187 Roma

Trasmissione tramite e-mail:  
dt.segreteria.direzione5@dt.tesoro.it

**Oggetto: Risposta alla consultazione pubblica del 23 dicembre 2019 concernente lo Schema di decreto Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, in materia di Registro della titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private, dei trust e degli istituti e soggetti giuridici affini (art. 21, comma 5, d.lgs. n. 231/07).**

Nel ringraziare per l'opportunità concessa di presentare osservazioni in risposta alla consultazione dello Schema di decreto in oggetto, Assoimmobiliare desidera innanzitutto esprimere il proprio positivo apprezzamento per l'insieme delle disposizioni elaborate allo scopo di dare attuazione al disposto dell'art. 21, comma 5 del decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche e integrazioni (di seguito, il "**Decreto 231**"), in materia di alimentazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di *trust* produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e istituti giuridici affini al *trust*.

L'accesso al registro dei titolari effettivi (di seguito, il "**Registro**") rappresenta per gli intermediari destinatari del Decreto 231 (di seguito, "**Intermediari**") uno strumento volto, fra l'altro, ad agevolare gli stessi nello svolgimento degli adempimenti in materia di adeguata verifica dei clienti.

Alla luce di ciò, si soffermerà di seguito l'attenzione soltanto su alcune specifiche disposizioni di interesse per le associate che verranno esaminate seguendo la numerazione degli articoli del Regolamento.

\*\*\*

### **Articolo 1, comma 1, lett. f) "Definizioni"**

Nel comprendere le ragioni sottese alla limitazione degli obblighi di comunicazione previsti dallo Schema di decreto alle imprese dotate di personalità giuridica (società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni e società cooperative), derivanti principalmente dal Decreto 231, al quale il decreto ministeriale dà attuazione (*"Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti: i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust e degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana da comunicare al Registro delle imprese nonché le modalità e i termini entro cui effettuare la comunicazione..."*), ad ulteriore rafforzamento degli strumenti volti ad agevolare gli Intermediari nella individuazione o piuttosto nella verifica del titolare effettivo, si propone di valutare l'opportunità di estendere l'obbligo di comunicazione anche alle società di persone (società in nome collettivo, società in accomandita semplice e società semplice).

### **Articolo 3, commi 1, 2, 4 e 6 "Modalità e termini della comunicazione"**

Lo Schema di decreto in consultazione prevede all'articolo 3, comma 1, in capo agli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica - tra le quali vi rientrano anche gli Intermediari - l'obbligo di comunicare *"una tantum"*, entro il 15 marzo 2021, all'ufficio del registro imprese, i dati e le informazioni relativi alla propria titolarità effettiva, mediante la comunicazione unica d'impresa, per l'iscrizione e conservazione nella sezione del Registro.

Gli Intermediari provvedono, con le medesime modalità, a:

- (i) comunicare eventuali variazioni dei dati e delle informazioni attinenti alla propria titolarità effettiva, entro 30 giorni dal compimento dell'atto che dà luogo a variazione;
- (ii) confermare annualmente i dati e le informazioni comunicati.

In merito all'attuazione dell'obbligo di comunicazione in commento, in considerazione della previsione che impone anche agli Intermediari (nella loro qualità di imprese dotate di personalità giuridica) di comunicare le variazioni dei dati e delle informazioni attinenti alla propria titolarità effettiva, si chiede a codesto spettabile Ministero di valutare la possibilità di esimere gli stessi dalla ulteriore conferma annuale dei dati e delle informazioni già oggetto di comunicazione/variazione, precisando che un aggiornamento della anzidetta comunicazione debba aver luogo solo in caso di variazione dei dati e delle informazioni.

Si chiede inoltre di precisare se la comunicazione, avente ad oggetto dati e informazioni sulla titolarità effettiva, da rendersi mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, debba necessariamente essere a firma del legale rappresentante della società.

**Articolo 6, commi 1, 2 e 4 "Accreditamento e consultazione da parte dei soggetti obbligati"**

Ai sensi della disposizione in commento, i soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del Decreto 231 "consultano" la sezione e la sezione speciale del registro delle imprese, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica del cliente e accedono al servizio di consultazione previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria; inoltre comunicano tempestivamente al gestore (Infocamere) le eventuali difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute per effetto della consultazione del Registro e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela, ai sensi degli articoli 18 e 19 del Decreto 231, ai fini dell'implementazione, da parte del gestore medesimo, di sistemi di allerta idonei a restituire elementi di analisi utili alla ricognizione, da parte dell'autorità di cui all'articolo 5, della qualità e della veridicità dei dati, relativi alla titolarità effettiva presenti nella sezione e nella sezione speciale.

In relazione a quanto precede, si chiede:

- (i) di confermare che la consultazione del Registro costituisca una facoltà e non un obbligo per gli Intermediari, rappresentando la stessa solo una delle fonti cui è possibile far riferimento ai fini dell'accertamento dell'identità dei titolari effettivi (cfr. Parte Seconda, Sezione V del Provvedimento della Banca d'Italia "Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo" del 30 luglio 2019); al riguardo si propone di specificare tale circostanza mediante modifica del termine "consulta" con "può consultare";
- (ii) di chiarire se i diritti di segreteria, da determinarsi con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, debbano essere corrisposti *"una tantum"*, ovvero *"con cadenza periodica"* ovvero *"per singola consultazione"*; a quest'ultimo riguardo, si osserva che ove si ritenesse sussistente l'obbligo di cui al punto (i) che precede, potrebbe risultare particolarmente oneroso per gli Intermediari, dover corrispondere diritti di segreteria per singola consultazione; si rende pertanto necessario contenere l'entità dei diritti di segreteria entro un limite ragionevole;
- (iii) di specificare nello Schema di decreto in consultazione cosa si intende per *"sistemi di allerta idonei a restituire elementi di analisi utili alla ricognizione"*.

Cordiali saluti.



Silvia Maria Rovere  
Presidente



CONFINDUSTRIA  
ASSOIMMOBILIARE

phone: +39 06 3212271  
email: [assoimmobiliare@assoimmobiliare.it](mailto:assoimmobiliare@assoimmobiliare.it)  
address: Via IV Novembre 114 - Roma  
site: [www.assoimmobiliare.it](http://www.assoimmobiliare.it)  
linkedin: [assoimmobiliare](https://www.linkedin.com/company/assoimmobiliare)